



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

Numero 93 del 15-12-2025

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2026. CONFERMA PARZIALE DELLE ALIQUOTE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROSPETTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 COMMII 756-757 DELLA LEGGE 160/2019.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici** del mese di **Dicembre**, a partire dalle ore **10:00** nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BACCINI MARIO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ANTONELLI ERICA	Assente	15	MELONI PIERPAOLA	Presente
3	BALLETTA MARIO	Presente	16	MICCOLI GIUSEPPE	Assente
4	BONANNI BARBARA	Assente	17	CERULLI FEDERICA	Presente
5	CALANDRA STEFANO	Presente	18	PASCONE MARIO	Presente
6	CALICCHIO PAOLO	Assente	19	PICCIANO GIUSEPPE	Presente
7	CATINI MASSIMILIANO	Presente	20	PETRILLO ANGELO	Presente
8	CORONAS ALESSIO	Assente	21	PRETE AGOSTINO	Presente
9	DE PASCALI FRANCESCA	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	DE VINCENTIS ALESSANDRO	Presente	23	SEVERINI ROBERTO	Presente
11	DI GENESIO PAGLIUCA EZIO	Presente	24	STASIO MAURO	Presente
12	FATA PATRIZIA	Presente	25	ZORZI FABIO	Assente
13	FEOLA ROBERTO	Presente			

PRESENTI: 19 - ASSENTI: 6

Assiste alla seduta il Segretario Generale AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. ROBERTO SEVERINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamate, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di incremento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, pari alla quota riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Richiamato il comma 747, lettera c) dell'articolo 1, Legge 160/2019 che stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”*.

Richiamato altresì il comma 48, articolo 1, della Legge 178 del 30 dicembre 2020 che stabilisce *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel*

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà”.

Richiamati i commi 758 e 759 che disciplinano le fattispecie esenti dall'imposta; considerato che:

- l'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato il citato comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 come segue: *“All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».”;*
- l'art. 1, comma 82, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto che: *“Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”*

Visto il comma 756, modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai citati commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il predetto decreto.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'art. 1, commi da 748 a 755, dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa. La deliberazione approvata senza il predetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere solo in seguito all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato comma 756;
- pertanto, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà - solo in seguito all'adozione del predetto decreto - parte integrante della deliberazione con la quale verranno approvate le aliquote dell'imposta comunale in parola.

Atteso che, ai sensi del comma 767, modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al citato

comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del medesimo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

Preso atto che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 è stato emanato il 7 luglio 2023 (Decreto Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. n° 172 del 25.07.2023)

Considerato tuttavia che, in sede di conversione in legge del D.L. 132/2023 è stato approvato un emendamento in merito alla proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del prospetto delle aliquote IMU; tale emendamento ha infatti previsto che: *“in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*.

Considerato che con decreto del 06 settembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, il Ministero economico ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023.

Gli interventi del nuovo provvedimento, riportati all'allegato A del medesimo, afferiscono alle categorie già individuate, per le quali è ammessa la diversificazione delle aliquote IMU in conformità al dettato di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019.

Con successivo comunicato del 27 settembre 2024, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'applicazione informatica fornita ai Comuni per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU ed elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote è disponibile in via definitiva nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, legge 160/2019, in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Visto il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze – integrativo del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" – con il quale è stato riapprovato l'Allegato A.

In particolare, tale Allegato A, che sostituisce il precedente, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto

è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Visto il comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati erano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dall'anno 2022, in presenza delle condizioni sopra citate.

Visto l'emendamento prot. n. 247703/2025, presentato da tutti i Consiglieri Comunali, nel testo che segue:

«CONSIDERATO il perdurare delle condizioni di criticità generali che investono il comparto agricolo;

VERIFICATO, in particolare, l'elevato numero di agricoltori diretti in condizione di pensionamento sui quali grava l'onere di ottemperare al pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) su terreni incolti;

Il Consiglio comunale

PROPONE di sostituire nel corpo della delibera il periodo seguente a "*Dato atto che*,":

"è intenzione dell'Amministrazione confermare in toto aliquote, esenzioni ed agevolazioni già previste nel prospetto delle aliquote 2025;

considerando le aliquote e le detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2026 ammonta ad € 23.900.000,00, comprensivo della decurtazione per la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimata";

con:

"è intenzione dell'Amministrazione modificare le aliquote come da prospetto allegato e di confermare le esenzioni e agevolazioni già previste nel prospetto delle aliquote 2025;

considerando le aliquote e le detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2026 ammonta ad € 23.785.000,00, comprensivo della decurtazione per la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimata";

e di sostituire alla voce "Terreni agricoli" l'aliquota prevista di "1,06" con "0,96".

PROPONE di coprire il differenziale di entrata con la riduzione di pari importo (€ 115.000,00) del capitolo di spesa n. 5600.0 "Spese di manutenzione degli impianti di videosorveglianza" in

quanto l'attività prevista è finanziata da altro capitolo di spesa attualmente nelle competenze dell'Area Lavori Pubblici.»

Sul sopra riportato emendamento:

- il Dott. Maurizio Nieri, Dirigente dell'Area Bilancio e PEF, con nota prot. n. 248167 del 15/12/2025, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:

«Visto l'emendamento di cui all'oggetto, Prot. Int. n. 247703/2025 del 12/12/2025, con il quale si propone in particolare di modificare in riduzione l'aliquota su "Terreni agricoli" da 1,06 a 0,96 stanti le condizioni di criticità generale che investono il comparto agricolo;

Preso atto che tale emendamento prevede una riduzione stimata di entrata di € 115.000,00 per importi già inseriti nello schema di bilancio 2026/2028 in corso di approvazione;

Preso atto, altresì, della proposta di copertura del minor gettito con riduzione di un capitolo di spesa già inserito nello schema di bilancio;

Valutato che, dal punto di vista tecnico sono giuridicamente proponibili le modifiche inserite nell'emendamento, così come sono contabilmente accoglibili le rideterminazioni dei capitoli di entrata e spesa indicati;

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sull'emendamento Prot. Int. n. 247702/2025 del 12/12/2025 di cui all'oggetto.»

- l'Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso, con verbale n. 65 del 15/12/2025, il parere che di seguito integralmente si riporta:

«Addì, 15.12.2025, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fiumicino, nelle persone del dott. Sergio Osimo, dott. Carlo Romagnoli e dott. Ennio Mancini, dopo confronto tra gli stessi a mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il parere di competenza in merito alla proposta di emendamento di cui all'oggetto depositato nei termini e inviato al Collegio a mezzo posta certificata in data 15/12/2025.

Il Collegio pertanto, esaminata la proposta di emendamento avente ad oggetto "Aliquote IMU anno 2026. Conferma delle aliquote ed approvazione del relativo prospetto previsto dall'art. 1 commi 756-757 della legge 160/2019";

Visto ed esaminato il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile delle Risorse Finanziarie dott. Maurizio Nieri in data 13.12.2025 a prot. n. 248167/2025;

Viste le norme di legge in materia;

limitatamente alle proprie competenze, il Collegio

esprime parere favorevole

così come trasmesso a codesto Collegio.»

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione palese l'emendamento prot. n. 247703/2025, con il seguente esito:

- 19 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Calicchio, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Di Genesio Pagliuca, Fata, Feola, Giua, Pascone, Petrillo, Picciano, Prete, Sannino, Zorzi);

- nessun voto contrario;

- nessun astenuto;

su 19 presenti e votanti.

L'emendamento è approvato.

Dato atto che, è intenzione dell'Amministrazione modificare le aliquote come da prospetto allegato e di confermare le esenzioni e agevolazioni già previste nel prospetto delle aliquote 2025; considerando le aliquote e le detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2026 ammonta ad € 23.785.000,00, comprensivo della decurtazione per la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimata;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse e/o di incompatibilità di cui alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 39/2025”.

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, in allegato, con:

- 15 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Giua, Pascone, Picciano, Prete, Sannino);
- nessun voto contrario;
- 4 astenuti (i Consiglieri Calicchio, Di Genesio Pagliuca, Petrillo, Zorzi);

su 19 presenti e 15 votanti,

DELIBERA

- di approvare il prospetto, come emendato in corso di seduta, delle aliquote IMU per l'anno 2026, così come previsto dai commi 756 e 757 dell'unico articolo della legge 160/2019. **Il prospetto allegato è parte integrante della delibera stessa.**
- di stimare in € 23.785.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2026 di spettanza del Comune, derivante dalle aliquote così come determinate nel Prospetto;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, legge 160/2019, hanno effetto – per l'anno di riferimento – a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Infine il Consiglio, su proposta del Presidente, con:

- 15 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Giua, Pascone, Picciano, Prete, Sannino);
- nessun voto contrario;
- 4 astenuti (i Consiglieri Calicchio, Di Genesio Pagliuca, Petrillo, Zorzi);

su 19 presenti e 15 votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ICT E TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA E BIBLIOTECA - GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 13-11-2025

AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ICT E TRANSIZIONE DIGITALE -
SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA E BIBLIOTECA - GESTIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO

Il Dirigente
NIERI MAURIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ITC - TRANSIZIONE DIGITALE, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole.

Addì, 13-11-2025

AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ITC - TRANSIZIONE DIGITALE

Il Dirigente
NIERI MAURIZIO

Letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
F.TO ROBERTO SEVERINI

Il Segretario Generale
F.TO AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNINO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedurali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Prospetto aliquote IMU - Comune di FIUMICINO

ID Prospetto 12601 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,96%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Accordi/Patti territoriali per soddisfare particolari esigenze abitative (come definiti nel regolamento) <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Reddito ISEE del comodatario non superiore a (€) 11000 € - Limitatamente ad un solo immobile.

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 5/1/2026 alle 09:24:06